

**COMUNE DI BURAGO DI
MOLGORA**
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/04/2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2008

Entrata in vigore: 07/09/2008

PARTE I

APPROVAZIONE, MODIFICA E ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto, l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Art. 2 – Deliberazione del regolamento e sue modifiche

1. Il regolamento di cui al presente articolo è deliberato dal consiglio comunale in seduta pubblica.
2. Il consiglio comunale può, su proposta della giunta o su richiesta dei consiglieri in carica introdurre modifiche al regolamento.
3. La procedura e le modalità da osservare per l'approvazione del regolamento e per le sue modifiche sono stabilite dall'art. 85 dello statuto.
4. L'abrogazione totale del regolamento in vigore può avvenire solo con la contestuale approvazione di un nuovo regolamento.

PARTE II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 3 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 4 – Adunanza d'insediamento

Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica ed è pertanto indicato in questo regolamento con la definizione di “presidente del consiglio” o di “presidente”.

1. Il consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni, convocata e presieduta dal sindaco neo-eletto, adotta la deliberazione di convalida degli eletti, verificata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di condizioni di incompatibilità, dichiara con l'osservanza delle modalità prescritte la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità procedendo alla immediata surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.
2. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma il sindaco effettua il giuramento avanti al consiglio, pronunciando le parole “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
3. Dopo il giuramento il sindaco comunica al consiglio i componenti della giunta comunale, dallo stesso nominati.
4. Effettuato il giuramento e conclusi gli interventi dei consiglieri, il sindaco-presidente dichiara conclusa la prima adunanza del consiglio comunale.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 5 - Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 6 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione o nel momento previsto dalle successive disposizioni di legge. La surroga deve avvenire entro i dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 7 - Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni quando sussistono i motivi di cui al primo comma dell'art. 59 del TUEL 18.8.2000 n. 267 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art.1 della Legge 18.01.1992 nr.16.
2. Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Art. 8 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
2. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive ordinarie e straordinarie. La decadenza viene dichiarata dal consiglio comunale. La proposta di decadenza deve essere notificata al consigliere assegnando 10 gg. di tempo per presentare eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni e decide conseguentemente.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del comune, o dal prefetto.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/92 n. 16, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Capo III

DIRITTI

Art. 9 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale e, per l'istruttoria, ai responsabili delle strutture apicali di competenza. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento.

Art. 10 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 9.

Art. 11 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale e ai responsabili delle strutture apicali o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni e altri organismi.

Art. 12 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dei verbali delle commissioni consiliari permanenti, dei verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, delle

petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, con gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, data e firma e dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i venti giorni successivi a quello della richiesta, salvo esigenze d'ufficio e che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale in esenzione dei diritti di segreteria.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 13 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 79 del TUEL 267/2000
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate nonché delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
5. I consiglieri comunali che risiedono fuori dal Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 14 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 15 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 16 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende e organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 17 - Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del TUEL 267/2000.

Capo V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio.
2. La nomina è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari o sia rappresentata la minoranza, compete a ciascun capo gruppo comunicare al sindaco il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale con le modalità di cui al precedente comma.
4. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, non consiglieri comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono effettuate dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL 267/2000.
5. Per le nomine di cui ai precedenti commi e per le altre nomine si osservano le disposizioni degli artt. 16 e 35 dello statuto per assicurare le condizioni di pari opportunità.

Art. 19 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare. Essa interviene assieme al sindaco e alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal sindaco.

PARTE III

Capo I

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 20 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare, mediante lettera al sindaco, il nome del proprio capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni.
4. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere più anziano per legge.

Art. 21 – Commissione dei Capigruppo

1. I capigruppo sono costituiti in commissione consiliare permanente oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal consiglio per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sull'organizzazione dei lavori del consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.
2. Della commissione permanente predetta fanno parte il sindaco e tutti i capigruppo. Tale commissione è presieduta dal sindaco: in sua assenza, la convocazione e la presidenza competono al vicesindaco.
3. I consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione, quando essi sono impediti a intervenire personalmente.
4. Le proposte della commissione dei capigruppo su argomenti politici o amministrativi d'ordine generale sono illustrate al consiglio dal sindaco. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal consigliere avente minore età.
5. La giunta municipale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della commissione dei capigruppo.

Capo II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 22 - Istituzione

1. Il consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica si avvale di commissioni consultive permanenti, stabilendone il numero in base alla suddivisione organizzativa del comune:

- **Commissione n. 1** **statuto e regolamenti generali**
- **Commissione n. 1/1** **servizi alla collettività (sociali – educativi culturali)**
- **Commissione n. 2** **bilancio – programmazione – tributi**
- **Commissione n. 3** **lavori pubblici - patrimonio**
- **Commissione n. 4** **urbanistica – tutela ambiente**
- **Commissione n. 5** **ordine pubblico – protezione civile – attività produttive**

La prima commissione è competente esclusivamente per lo statuto, il regolamento del consiglio e regolamenti generali non rientranti nelle competenze delle altre commissioni.

Art. 23 – Composizione e nomina

1. Le commissioni sono composte da cinque membri effettivi di cui tre designati dalla maggioranza e due designati dalle minoranze. I membri di ciascuna commissione sono nominati dal consiglio comunale con voto limitato a n. 1 nominativo.
2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo per il quale si rende necessaria la sostituzione di un commissario durante la tornata amministrativa, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il consiglio comunale provvede alla sostituzione.
3. Nel caso di impedimento temporaneo, il commissario ha facoltà di farsi sostituire da un altro commissario del suo gruppo, con diritto di voto, nelle singole sedute e con il consenso scritto del capogruppo che provvede a darne comunicazione al presidente della commissione.
4. Il capogruppo consiliare può – in ogni caso – partecipare alle riunioni delle diverse commissioni, con facoltà di sostituire, con diritto di voto, un membro assente del suo gruppo.
5. Un commissario può far parte di più commissioni, sino a un massimo di tre.

Art. 24 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il sindaco e gli assessori comunali non possono essere componenti delle commissioni consultive.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal sindaco o dall'assessore competente per materia, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza il presidente ha facoltà di farsi sostituire, relativamente alle funzioni di presidente, da un altro componente della stessa commissione, da lui stesso designato nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. La presidenza di almeno una commissione deve essere attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza nel rispetto della proporzione numerica dei componenti.
5. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere sostituto entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al consiglio comunale con propria comunicazione.
6. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre, con domanda scritta e motivata, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta entro quindici giorni; in caso di motivato diniego, il commissario proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
7. La convocazione delle commissioni è disposta dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Tale richiesta potrà essere fatta dai componenti delle commissioni stesse o da un quinto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta all'ufficio protocollo. Per ragioni o motivi di emergenza la commissione può essere convocata d'ufficio dal sindaco o dall'assessore competente per materia.

8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le convocazioni devono essere recapitate ai componenti della commissione nel loro domicilio almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione al sindaco, agli assessori competenti per materia, ai capi gruppo. Analogo avviso è esposto all'albo pretorio.
9. Su richiesta scritta del consigliere la convocazione della commissione può essere comunicata agli stessi con sistemi informatici, telematici o elettronici.

Art. 25 - Funzionamento delle Commissioni

1. Le commissioni non possono, di norma, essere convocate nello stesso giorno e nella stessa ora in cui vi è riunione d'altra commissione, della giunta comunale o del consiglio comunale.
2. La documentazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata, presso i competenti uffici, a cura del responsabile del servizio competente, almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei componenti della commissione.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione. Il sindaco e gli assessori e i responsabili dei servizi competenti possono sempre partecipare alle riunioni, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione.
4. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno tre membri. Se manca il numero legale, il presidente ne fa dare atto a verbale con l'indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

Art. 26 - Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti sono organi consultivi del consiglio comunale. Loro funzione essenziale è quella di concorrere allo svolgimento dei compiti d'indirizzo, di programmazione e di controllo politico e amministrativo attribuito al consiglio.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le commissioni esaminano preventivamente le proposte delle deliberazioni consiliari in particolare:
 - *piani, programmi, regolamenti, atti generali e di indirizzo (art. 42, TUEL 267/2000, lettere a, b, c, e, f);*
 - *indagini conoscitive su problemi di competenza consiliare e di interesse per la comunità, loro deferite dal consiglio;*
 - *argomenti di competenza consiliare da segnalare al sindaco e alla giunta che decidono sull'ulteriore sviluppo e istruttoria, dandone comunicazione al presidente della commissione.*
3. Il sindaco può sottoporre al consiglio comunale le proposte di particolare urgenza, adeguatamente motivate, senza preventivo parere delle commissioni.
4. Le commissioni esprimono i loro pareri entro il termine di otto giorni dalla I° convocazione.

Art. 27 - Segretari e verbali delle Commissioni

- 1. Spetta al responsabile del settore competente assicurare il recapito degli avvisi di convocazione e raccogliere le pratiche degli argomenti da sottoporre alla commissione e**

provvedere ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al regolare funzionamento del collegio.

2. Funge da segretario un membro della commissione designato dal presidente. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze il quale deve contenere:
 - * il parere espresso dalla commissione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno;
 - * l'esito della votazione sul parere;
 - * le dichiarazioni dei componenti, quando essi espressamente richiedano che siano messe a verbale.
3. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. I verbali delle commissioni sono trasmessi al responsabile del settore competente e depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali e a chiunque volesse prenderne visione.

Capo III

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 28 - Commissioni speciali a termine

1. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire commissioni speciali e temporanee, in analogia a quelle permanenti, con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria e, in generale, di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
Con la deliberazione di nomina sono stabilite le modalità e la durata delle stesse.
2. Delle commissioni temporanee possono far parte membri esterni, purché elettori del Comune, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
Possono far parte delle commissioni esperti esterni che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare. Con la deliberazione di nomina sono stabilite le modalità e la durata dell'incarico, le competenze assegnate ai membri esterni, e le relative competenze a carico del bilancio dell'ente.
3. Alla fine dei lavori il presidente della commissione presenta al consiglio comunale gli atti che costituiscono lo studio effettuato, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni se nominati.
4. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, le relazioni e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
5. Non è prevista verbalizzazione delle sedute.
6. Ai componenti delle commissioni temporanee non è dovuto gettone di presenza ad esclusione degli esperti esterni.

Art. 29 - Commissioni d'indagine

1. Su proposta del sindaco, e/o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e

comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce la composizione, l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, secondo la consistenza numerica degli stessi.
3. La presidenza delle commissioni spetta alle minoranze.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. I responsabili delle strutture competenti mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine o alla stessa connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili delle strutture apicali e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni devono garantire la loro presenza. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione, viene effettuata da un membro della commissione.
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.
8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono consegnati all'ufficio di segreteria comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
10. Ai componenti delle commissioni d'indagine non è dovuto gettone di presenza a esclusione degli esperti esterni.
11. Le sedute non sono pubbliche.

PARTE IV

Capo I

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30 - Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco, per mezzo di avvisi scritti.
2. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
3. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco, alla convocazione provvede chi ne fa le veci, a norma di legge e di statuto.

Art. 31 – Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere:
 - il giorno, l'ora e il luogo di convocazione
 - l'indicazione della sessione (ordinaria, straordinaria e d'urgenza)
 - la data e la firma di chi provvede, a norma di legge o di statuto, alla convocazione
2. Nell'avviso occorre precisare se si tratta di prima o di seconda convocazione.

Art. 32 – Notifica degli avvisi

1. L'avviso di convocazione è notificato ai consiglieri residenti nel Comune, presso l'abitazione di ciascuno, per mezzo di un messo comunale.
2. La notifica è fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o addetta alla casa a termini di legge.
3. Nel caso in cui il consigliere si assenti e non si possa procedere come citato nel precedente comma, la notifica potrà essere fatta ad altra persona che il consigliere comunicherà alla segreteria del comune subito dopo l'insediamento.
4. I consiglieri residenti in altre località devono eleggere nel Comune il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, dando comunicazione scritta alla segreteria del Comune.
5. In mancanza di elezione di domicilio nel Comune, in via transitoria gli avvisi di convocazione del consiglio e tutti gli altri atti riguardanti la carica ricoperta vengono depositati in segreteria; in tale ipotesi il consigliere viene informato a mezzo telefono, telegramma, fax, e mail.

Art. 33 – Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, è notificato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Hanno carattere di sessione ordinaria solo le sedute, convocate nei termini di legge, destinate all'esame e approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi.
3. Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario e la notifica del relativo avviso è effettuata almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Per giorni interi si intendono quelli comprensivi sia del giorno della notifica che della riunione.
5. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia notificato ventiquattro ore prima; in questo caso, però ogni volta che la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, la deliberazione è differita ad altra seduta. Per gli elenchi di oggetti non urgenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, qualora un quinto dei consiglieri lo richieda la deliberazione è differita ad altra seduta.
6. Le sessioni straordinarie possono avere luogo anche per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In tale eventualità gli avvisi vanno notificati nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo.

7. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso è notificato ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
8. Nei termini indicati ai commi precedenti sono esclusi i giorni festivi e tutti i giorni di chiusura degli uffici comunali.
9. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, quando il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio comunale, salvo l'accertamento di responsabilità di mancata notifica.

Art. 34 – Deposito degli atti

1. Congiuntamente alla convocazione del consiglio comunale, sono depositati, presso la segreteria, gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Detti atti, nonché quelli in essi eventualmente richiamati o citati, sono consultabili da tutti i consiglieri nel giorno della riunione e nei cinque o tre giorni precedenti di cui all'art. 33, durante gli orari d'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio comunale se non è stato depositato nei termini di cui al precedente comma, il testo corredato dei pareri di cui all'art. 64, ove necessari, e di tutti i documenti per consentirne l'esame.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai consiglieri nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
5. Degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene trasmessa ai capigruppo copia degli schemi delle delibere e degli allegati più rilevanti in essi richiamati a esclusione degli elaborati progettuali e dei piani urbanistici.
6. Su richiesta scritta dei consiglieri gli atti possono essere trasmessi via e-mail.

Art. 35 – Pubblicazione e comunicazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune nei cinque o nei tre giorni precedenti e fino a quello della riunione. Il responsabile dell'ufficio di segreteria deve assicurarsi che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti.
2. L'elenco degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini stabiliti per la consegna ai consiglieri, copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviata dall'ufficio di segreteria:
 - al collegio dei revisori dei conti o al revisore;
 - al difensore civico, se nominato;
 - ai responsabili delle strutture apicali;
 - alle forze dell'ordine;
 - agli organi d'informazione – stampa e radiotelevisione – se ritenuto opportuno.
4. Il presidente può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio.

CAPO II

ORDINE DEL GIORNO

Art. 36 – Iscrizione degli argomenti

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno appartiene al sindaco, alla giunta comunale e a 1/5 dei consiglieri comunali con le modalità di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
2. Il sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti proposti da almeno 1/5 dei consiglieri in carica, sempre che gli argomenti rientrino tra le competenze del consiglio comunale e siano presentati con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

Art. 37 – Pareri delle commissioni

1. Su ogni proposta iscritta all'ordine del giorno ogni consigliere può chiedere che l'argomento sia sottoposto al preventivo parere dell'apposita commissione comunale consultiva permanente ove non già acquisito.
2. La richiesta, posta in votazione dal presidente, si intende approvata ove ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Ove si verifichi l'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco trasmette gli atti alla commissione consiliare competente affinché formuli il proprio parere nel termine di otto giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, il consiglio comunale può deliberare prescindendo dal parere.

Capo III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 38 – Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del consiglio comunale si effettuano, di norma, nell'apposita sala del municipio.
2. Ove, per ragioni particolari, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima partecipazione di pubblico, si renda necessaria la scelta di altro luogo, il sindaco adotta il relativo provvedimento, avendo cura di informare la cittadinanza mediante apposito avviso.

Art. 39 – Presidenza delle adunanze

1. Il sindaco, come previsto dall'art. 4, è il presidente delle adunanze del consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco o, in mancanza, dal consigliere anziano.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta.

Art. 40 – Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio e ne tutela la dignità e le funzioni:
 - mantiene l'ordine dell'assemblea e assicura il buon andamento dei lavori
 - fa osservare la legge, lo statuto e i regolamenti
 - concede la facoltà di parlare e annuncia il risultato delle votazioni.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità ed interviene a difesa del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il presidente apre e chiude i lavori consiliari.

Art. 41 – Quorum per la validità delle sedute

1. La seduta è valida, agli effetti deliberativi, solo con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati.
2. Il consiglio comunale pertanto, non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al comune; in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide con l'intervento di 1/3 dei consiglieri.
3. Il sindaco è computato tra i consiglieri.

Art. 42 – Apertura della seduta o rinvio della stessa per mancanza di numero legale

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione il segretario effettua l'appello nominale dei consiglieri.
2. Accertata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.
3. Se il numero legale non è raggiunto nel termine di trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dichiara deserta la seduta.
4. La mancanza del numero legale nel corso della riunione determina il rinvio ad altra seduta degli argomenti non deliberati, fermo restando la possibilità di una breve sospensione per l'eventuale rientro dei consiglieri temporaneamente assenti.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Le norme di cui ai commi precedenti costituiscono la regola generale, sempre applicabile quando disposizioni particolari non prescrivano, per rendere legale l'adunanza, un numero speciale di presenze.
7. Il numero legale dei consiglieri deve sussistere, non solo al principio dell'adunanza, ma anche al momento della votazione.
8. Il consigliere che si trasferisce nella parte riservata al pubblico, è considerato assente.

Art. 43 – Adunanze di seconda convocazione

1. Il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente.
2. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine per la stessa stabilito.
3. Nella seduta di seconda convocazione qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti compresi fra quelli sotto elencati, il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso

che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

- i bilanci annuali e pluriennali, la relazione previsionale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- i rendiconti della gestione;
- i regolamenti;
- i piani urbanistici e le relative varianti.

Art. 44 – Sedute pubbliche

1. Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche.
2. Le nomine, le designazioni e le revoche hanno luogo in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto ad esclusione dei casi in cui il presente regolamento preveda la votazione palese o i consiglieri all'unanimità decidano di soprassedere alla votazione a scrutinio segreto.
3. Tutti i provvedimenti di carattere generale hanno luogo in seduta pubblica con votazione palese.

Art. 45 – Sedute segrete

1. Le sedute del consiglio comunale non possono mai essere pubbliche quando si debbano trattare questioni concernenti persone.
2. Durante la seduta segreta restano in aula i soli componenti del consiglio e il segretario.
3. Ove l'aula sia dotata di registratore, lo stesso, durante la seduta segreta, deve rimanere spento.

Art. 46 – Adunanze “aperte”

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il sindaco può indire l'adunanza “aperta” del consiglio comunale, nella sua sede abituale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi del pubblico e dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre autorità ed enti gli intendimenti del consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.
5. Durante le sedute “aperte” del consiglio comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del consiglio stesso.

PARTE V

Capo I

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 47 – Presenza del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio a esso riservato e non turbando il regolare svolgimento delle sedute.
2. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso in ordine alle opinioni espresse dai consiglieri e alle decisioni adottate dal consiglio.

3. Ove il comportamento del pubblico ostacoli il regolare svolgimento dei lavori, il presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, dispone, avvalendosi delle forze dell'ordine, l'espulsione dalla sala dei disturbatori.
4. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, il presidente propone al consiglio la prosecuzione della seduta a porte chiuse. La decisione, adottata dalla maggioranza dei presenti, viene annotata a verbale e motivata.

Art. 48 – Comunicazioni

1. Esaurite le formalità preliminari, il presidente dà eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il consiglio, quindi dà inizio alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Anche i singoli consiglieri possono fare comunicazioni su fatti e circostanze importanti prima dell'inizio della riunione consiliare, previo consenso del presidente.

Art. 49 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il presidente pone in discussione gli argomenti seguendo l'ordine d'iscrizione degli stessi.
2. E' facoltà del consiglio, su proposta del presidente o di uno o più consiglieri, invertire l'ordine del giorno, anticipando la trattazione di determinati argomenti.
3. La proposta di cui al precedente comma deve essere accompagnata da valida motivazione.
4. L'inversione nella trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri comunali presenti.

Art. 50 – Discussione

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal relatore (sindaco o assessore competente).
2. Alla discussione, che si apre successivamente, possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al presidente. La richiesta può essere verbale o scritta.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di intervenire per porre questioni preliminari o sospensive.
4. Ogni consigliere ha, inoltre, la facoltà di chiedere al presidente, attraverso la presentazione di una mozione d'ordine (scritta o verbale) che siano rispettate le norme procedurali e regolamentari.

Art. 51 – Disciplina degli interventi

1. Il consigliere ha diritto di esprimere il proprio parere sull'argomento in discussione, contenendolo in un tempo massimo di dieci minuti.
2. Tuttavia, ove si presentino particolari circostanze (statuti, regolamenti, convenzioni, ecc.), il consiglio comunale, su proposta del presidente o su richiesta dei consiglieri, può lasciare maggiore spazio alla discussione.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare per non più di due volte.

4. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, e il presidente può soltanto richiamarlo per invitarlo ad attenersi al regolamento.
Ove il consigliere non aderisca all'invito, il presidente può togliergli la parola.
5. I consiglieri comunali nelle discussioni degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
6. I tempi di intervento previsti ai commi 1 e 3, relativamente alle discussioni, sono raddoppiati nel caso la trattazione riguardi i bilanci annuali e pluriennali, la relazione previsionale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i rendiconti di gestione, i regolamenti, i piani urbanistici e le relative varianti.
7. Il presidente può dichiarare la chiusura della discussione, pur essendovi altre richieste di intervento. Tale decisione sarà presa solo qualora si ritenga che l'argomento sia stato sufficientemente dibattuto, o che gli interventi abbiano solo carattere pretestuoso o dilatorio.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per le dichiarazioni di voto, a un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, di cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata del loro capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono rispettare i limiti di tempo sopra stabiliti.

Art. 52 – Questione preliminare

1. La questione preliminare consiste nell'opportunità o meno di deliberare su un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. La questione preliminare può essere proposta da qualsiasi consigliere, prima che la discussione dell'argomento abbia inizio.
3. Sulla questione preliminare e quindi, su l'eventuale ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, decide la maggioranza dei consiglieri comunali presenti.

Art. 53 – Questione sospensiva

1. La questione sospensiva consiste nella proposta fatta da qualsiasi consigliere anche nel corso del dibattito, intesa ad ottenere che il voto deliberativo su un determinato argomento sia rinviato ad altra seduta.
2. Anche sulla questione sospensiva proposta decide la maggioranza dei consiglieri comunali presenti.

Art. 54 – Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere proposti da qualsiasi consigliere prima della votazione. Essi consistono in proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni all'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti vanno presentati per iscritto al presidente. Il consigliere proponente può illustrare, con durata non superiore ai cinque minuti, emendamento per emendamento, con risposta dell'assessore interessato per pari durata.
3. Su ogni emendamento, messo in votazione dal presidente secondo l'ordine di presentazione o per gruppi omogenei, decide il consiglio comunale.

4. La proposta si intende approvata ove ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.
6. Ove l'emendamento proposto richieda le attestazioni di cui all'art. 64 del presente regolamento, il presidente dispone il rinvio dell'argomento ad altra seduta.
7. Gli emendamenti relativi al bilancio sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 55 – Fatto personale

1. I consiglieri durante la discussione degli argomenti devono escludere qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chiunque. Eventuali riferimenti vanno in ogni caso contenuti entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare.
2. E' rigorosamente vietato offendere l'onorabilità di chiunque.
3. Il consigliere può nel corso della seduta chiedere la parola per fatto personale quando gli siano state attribuite dichiarazioni e/o comportamenti diversi da quelli espressi.
4. Chi chiede la parola per fatto personale, deve precisare in che cosa consiste il fatto.
5. La decisione riguardo alla sussistenza o meno del fatto spetta al presidente.

CAPO II

MOZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 56 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione riguardante un determinato argomento di competenza del consiglio comunale.
2. La mozione, presentata per iscritto in consiglio comunale, è inclusa nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Più mozioni relative a fatti e argomenti o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola per illustrare la mozione.
4. Hanno diritto di prendere la parola tutti i consiglieri comunali che lo chiedono con le limitazioni di durata stabilite dall'art. 51 del presente regolamento.
5. Le interrogazioni sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo i firmatari delle mozioni.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme dell'art. 67 del presente regolamento.
7. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 57 – Interpellanze

1. Ogni consigliere, da solo o d'intesa con altri, può presentare interpellanze, con le quali chiede al sindaco di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della giunta, in merito a un determinato provvedimento assunto, o a un problema o argomento di competenza comunale o d'interesse per la comunità.
2. L'interpellanza è sottoscritta dal proponente e da altri consiglieri aderenti, ed è presentata al sindaco. L'interpellanza è posta all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio comunale.
3. Le interpellanze sono presentate all'assemblea consiliare dall'interpellante, con breve relazione non eccedente cinque minuti. Il sindaco o un assessore rispondono per iscritto e con una dichiarazione, anch'essa non eccedente i cinque minuti.
4. L'interpellanza non dà luogo a dibattito, ma l'interpellante, al termine di una replica non eccedente i cinque minuti, può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta. L'interpellante che intende aprire un dibattito sulla questione, può trasformare l'interpellanza in mozione nel modo indicato dall'art. 56 del presente regolamento.
5. Ove l'interpellante non sia presente in consiglio comunale l'interpellanza viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 58 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta rivolta al sindaco, all'assessore competente oppure alla giunta per conoscere se un fatto è vero, se una data informazione sia esatta e se essa sia già pervenuta all'amministrazione ed infine quali provvedimenti siano già stati adottati dall'amministrazione, ovvero quali provvedimenti la stessa intenda adottare.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e deve pervenire al sindaco in tempo utile, (minimo 48 ore), perché possa essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
3. Il sindaco o l'assessore delegato per materia danno la risposta in consiglio comunale. La risposta, può essere scritta, su richiesta dell'interrogante.
4. L'interrogazione non può dare luogo a discussione avendo carattere informativo, ma l'interrogante, al termine di una replica non eccedente i tre minuti, può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta.
5. Ove l'interrogante non sia presente in consiglio comunale l'interrogazione viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 59 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto al sindaco, almeno 48 ore prima della seduta, ed è trattato dopo aver esaurito gli argomenti deliberativi e prima delle mozioni, interrogazioni e interpellanze. Solo se riguarda fatti sopravvenuti dopo la convocazione del consiglio comunale può essere presentato, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.
3. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo prende la parola il sindaco o un assessore per precisare la posizione della giunta, quindi potrà parlare ogni consigliere per una durata non superiore ai cinque minuti.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

PARTE VI

Capo I

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 60 - La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Su invito del presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai consiglieri, il segretario comunale esprime parere consultivo giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che l'assemblea consiliare sta esaminando.

Art. 61 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la seduta e le decisioni adottate dal consiglio comunale.
2. Per esigenze di carattere pratico il verbale è suddiviso in tante deliberazioni quanti sono gli argomenti trattati nella seduta.
3. Il segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle sedute coadiuvato dal responsabile del servizio di segreteria.
4. I verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché i nominativi dei consiglieri astenuti e di quelli che si sono dichiarati contrari.
5. I consiglieri possono chiedere al presidente che il loro intervento sia riportato integralmente, a tal fine ne fanno pervenire il testo scritto al segretario comunale.
6. I verbali delle deliberazioni delle sedute precedenti, debitamente firmati dal sindaco-presidente e dal segretario vengono depositati presso l'ufficio di segreteria e approvati, di norma, nelle sedute successive.
7. All'inizio di ogni seduta consiliare, il presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente e invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. I consiglieri assenti nelle sedute precedenti possono presentare le giustificazioni di cui all'art. 15.
8. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
9. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
10. In caso di seduta segreta, il verbale deve essere steso in modo da tutelare l'esigenza di riservatezza. Le ingiurie, calunnie, o altre espressioni offensive o diffamatorie non debbono essere mai riportate a verbale.
11. Il testo integrale dei dibattiti potrà essere trascritto dall'ufficio di segreteria o affidato a ditta esterna. I nastri registrati e i testi, se trascritti, vengono depositati in libera consultazione presso l'ufficio di segreteria, di norma entro trenta giorni dalla seduta.

CAPO II

ALTRE PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE

Art. 62 – Partecipazione dei revisori dei conti

1. I revisori o il revisore dei conti possono partecipare alle sedute consiliari, ove siano iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
 - approvazione del bilancio annuale e pluriennale
 - approvazione del conto consuntivo.

Art. 63 – Partecipazione di altri soggetti

1. Il presidente può convocare, per la partecipazione ai lavori del consiglio, altri soggetti quali:
 - i responsabili dei singoli settori o servizi
 - i consulenti
 - i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche o della redazione di strumenti urbanistici
 - rappresentanti di enti e associazioni.

PARTE VII

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LA FORMA

Art. 64 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari perché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ove necessario, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria.
3. Nessun parere è necessario in relazione a interrogazioni, interpellanze, mozioni, atti di indirizzo o comunque atti a valenza prettamente politica.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dai responsabili della struttura organizzativa i quali curano che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dall'art. 34 non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale, per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione.
7. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 65 - Revoca - Modifica

1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi o acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 66 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Capo II

LE VOTAZIONI

Art. 67 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 68 – 69 - 70.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. In tali casi, solo se tutti i consiglieri sono d'accordo sui nominativi da eleggere, le votazioni avverranno in forma palese.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c. per i provvedimenti composti di diverse parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti, i bilanci e gli strumenti urbanistici, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a. per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di soppressione o modifica o aggiunte, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamenti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione di eventuali variazioni;

- c. per gli strumenti urbanistici, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni, singolarmente o per gruppi omogenei, sulle eventuali osservazioni presentate e infine si vota lo strumento urbanistico nel suo complesso.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 68 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine invita gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione non risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 69 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Art. 70 – La rappresentanza separata dalla maggioranza e dalla minoranza

1. Quando la legge, lo statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno a enti o organi a elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il sindaco con congruo anticipo rispetto alla seduta nella quale deve avere luogo l'elezione, invita per iscritto i capigruppo alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere eventualmente con designazione congiunta da comunicare non oltre entro 24 ore dalla seduta. In tal caso la votazione sarà palese. Nel caso in cui in seguito all'invito del sindaco i componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano comunicato i nominativi dei rispettivi rappresentanti, procede direttamente il consiglio comunale.
2. Nel caso di costituzione di commissioni o collegi ove non sia espressamente prevista la rappresentanza della minoranza, il presidente dovrà, prima di proporre l'elezione, sentire i capigruppo.

3. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

Ciascun consigliere può essere invitato a votare solo un nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti e a parità di voti, il più anziano d'età.

Art. 71 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza, leggendo la scheda dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 72 – Assistenza degli scrutatori

1. Per le sole votazioni con schede segrete il presidente designa all'inizio di ogni argomento tre consiglieri con funzioni di scrutatori i quali provvedono allo spoglio delle schede e al computo dei voti.
2. Nella designazione degli scrutatori il presidente deve comprendere anche un consigliere che rappresenti i gruppi di minoranza.

Art. 73 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il

numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

Art. 74 – Maggioranze richieste

1. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune quando il consiglio comunale è chiamato ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:
 - approvazione del bilancio di previsione (annuale e pluriennale)
 - approvazione della mozione di sfiducia al sindaco
 - impedimento permanente del sindaco
2. E' richiesta la maggioranza stabilita dallo Statuto o dal presente regolamento quando il consiglio comunale è chiamato ad approvare tutte le altre proposte di deliberazione, non comprese nel comma precedente, sempre che particolari norme o disposizioni di legge non stabiliscano maggioranze diverse.

Art. 75 – Conclusione delle sedute

1. Le sedute consiliari hanno termine alla mezzanotte del giorno della convocazione.
2. In casi eccezionali o previo accordo, il presidente può decidere di prolungare la durata della seduta oltre al termine stabilito al comma precedente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'approvazione del vigente statuto, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 77 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.